

del Dott. Luca SALAMONE ()*

NOTA A SENTENZA
T.A.R. SICILIA – PALERMO N. 652 DEL 27 APRILE 2005:
AMPIO ACCESSO SE L'INFORMAZIONE AMBIENTALE
ATTIENE ALLA GESTIONE DEL DEMANIO MARITTIMO

[1] Gestione del demanio marittimo – Valenza naturalistica - Atti a tutela specifica del demanio marittimo - Generalità - Accesso alle informazioni ambientali - Consentito.

Il Comitato Regionale Siciliano di Legambiente propose, all’Agenzia del Demanio e all’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente di Palermo, istanza per l’accesso a tutta una serie di informazioni relative alla gestione del demanio marittimo.

A seguito dell’istanza presentata l’Assessorato Regionale del Territorio ed Ambiente non ebbe a pronunciarsi; diversamente l’Agenzia del Demanio negò l’accesso.

Avverso tali comportamenti il Comitato Regionale Siciliano di Legambiente propose ricorso al fine di fare dichiarare l’illegittimità del silenzio prestato e l’obbligo di ostensione dei documenti richiesti.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, sede di Palermo, ha deciso il ricorso con la sentenza in commento.

[1] Le attività e gli atti di tutela in forma specifica del demanio marittimo hanno una diretta ed immediata incidenza sulla conservazione e la tutela dell’ambiente in quanto tale e rientrano sicuramente nel concetto di “informazioni relative all’ambiente” di cui all’art. 2, lett. a) D.lgs. n. 39/1997.

[2] E’ consentito l’accesso per quelle informazioni che riguardino la tutela del demanio marittimo “in forma specifica”, con esclusione delle informazioni relative agli aspetti patrimoniali conseguenti alle occupazioni abusive (somme riscosse per indennità, giudizi instaurati per il recupero di dette somme e giudizi di responsabilità per eventuali prescrizioni maturatesi), che attengono a profili diversi dalla diretta tutela del demanio marittimo.

[1-2] IN TEMA DI ACCESSO ALLE INFORMAZIONI AMBIENTALI

A breve distanza dalla recente sentenza del Consiglio di Stato, sez. IV, 7 settembre 2004 n. 5795, in materia di accesso alle informazioni ambientali in possesso delle autorità pubbliche, che ha sancito alcuni importanti principi (v. *infra*) in relazione alla portata oggettiva e soggettiva di tale diritto, il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione prima, con la decisione n. 652 del 27 aprile 2005, fornisce interessanti chiarimenti sulle concrete ipotesi di ostensibilità delle “informazioni” relative alla gestione del demanio marittimo.

LA VICENDA – La controversia, definita con la decisione in esame, trae origine da un ricorso avanzato dal Comitato Regionale Siciliano di Legambiente, il quale, a seguito della proposizione di un’istanza per l’accesso a tutta una serie di informazioni relative alla gestione del demanio marittimo (procedure per sgombero occupazioni abusive, ammontare delle somme riscosse a titolo di indennità per occupazione abusiva, eventuali giudizi di cognizione ed esecutivi finalizzati alla riscossione di tali indennità, eventuali giudizi relativi a beni demaniali ed eventuali giudizi di responsabilità per prescrizione dei relativi crediti) si vedeva opposto il silenzio rifiuto da parte dell’Assessorato Regionale al Territorio ed Ambiente, ed il diniego dall’Agenzia del Demanio, Filiale Sicilia, Sede di Palermo.

A seguito di tali comportamenti il suddetto Comitato ha proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Sicilia, Sezione prima, al fine di ottenere l’ostensione dei documenti richiesti alle predette amministrazioni.

Le amministrazioni intimare si sono costituite in giudizio depositando memoria con la quale hanno dedotto che la richiesta di accesso riguarderebbe informazioni non esistenti in apposito e specifico atto, ma desumibili solo in esito alla eventuale elaborazione di atti ed elementi d’ufficio, e hanno, altresì, contestato l’inerenza delle informazioni richieste alla materia ambientale.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione prima, n. 652 del 27 aprile 2005, ha dichiarato parzialmente fondato il ricorso disponendo di fornire al ricorrente le informazioni nei limiti di cui in motivazione.

IL CONTESTO NORMATIVO – Come noto la disciplina generale dell’accesso ai documenti amministrativi è contenuta nella nota legge sul procedimento amministrativo (L. n. 241/1990 e successive modifiche, da ultimo, cfr. L. n. 15/2005¹). Tuttavia, tale legge, proprio (*rectius*: anche) perchè contenete disposizioni di carattere generale, non esaurisce il novero delle fonti normative recanti la disciplina dell’accesso ai documenti amministrativi: vi sono, infatti, altre leggi speciali che disciplinano la materia *de qua*, con riferimento a particolari fattispecie di accesso. Tra queste assume particolare rilievo il D.lgs. 24 febbraio 1997 n. 39, recante norme di “Attuazione della Direttiva 90/313/CEE², concernente la libertà di accesso alle informazioni in materia di ambiente³”. Detta legge disciplina in modo organico la materia

¹ Per un breve esame dei tratti salienti della novellata legge n. 241/1990, cfr. su questa rivista, L. SALAMONE, *Le recenti modifiche apportate alla L. n. 241/1990 sul procedimento amministrativo: un commento a “caldo”* (il allegato il testo della L. n. 241/1990, coordinato con le modifiche apportate dalla L. n. 15/2005).

² Nonostante l’approvazione da parte del Consiglio europeo risalga al giugno del 1990, la Direttiva 90/313 CEE è stata recepita in Italia solo nel febbraio 1997. Benché sia possibile che le Direttive comunitarie trovino immediata applicabilità (Direttive c.d. *self executing*) quando le indicazioni siano chiare e precise e il paese destinatario inadempiente: non è questo il caso della Direttiva 313/90 CEE, in quanto gli articoli della stessa non sono sufficientemente precisi e incondizionati. Così fino all’entrata in vigore del D.lgs. 39/97, in Italia era di fatto applicabile soltanto la L. n. 241/1990 che, oggi, invece si integra e completa con il D.lgs. n. 39/1997, dando la più totale definizione del diritto di accesso all’informazione in materia ambientale.

³ Giova premettere sin d’ora come la Corte Costituzionale con la sentenza n. 407 del 10.07.2002 ha stabilito che l’ambiente è un “valore” costituzionalmente protetto, che, in quanto tale, delinea una sorta di materia “trasversale”, in ordine alla quale si manifestano competenze diverse.

dell'accesso alle “*informazioni relative all'ambiente*”, tuttavia essa non costituisce una novità assoluta nella materia *de qua*.

La L. n. 349/1986 e il D.lgs. n. 39/1997: antesignana della disciplina sull'accesso alle informazioni ambientali è stata la L. n. 349/1986⁴ (legge istitutiva del Ministero dell'Ambiente, oggi Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio), la quale, ben quattro anni prima della dirompente disciplina introdotta dalla L. n. 241/1990⁵, all'art. 14, comma 3 (da ritenersi oggi implicitamente abrogato), prevedeva che “*Qualsiasi cittadino ha diritto di accesso alle informazioni sullo stato dell'ambiente disponibili, in conformità delle leggi vigenti, presso gli uffici della pubblica amministrazione e può ottenerne copia previo rimborso delle spese effettive di ufficio il cui importo è stabilito con atto dell'amministrazione interessata*”⁶. A ben vedere, dunque, si trattava di una disposizione dal carattere estremamente innovativo, emanata in un momento storico in cui, come noto, la segretezza degli atti amministrativi era ritenuta indispensabile corollario al corretto funzionamento dell'amministrazione pubblica; diversamente la pubblicità e l'accesso alle informazioni ed alla documentazione amministrativa erano considerate l'eccezione⁷.

Successivamente, l'informazione ambientale è stata interamente ridisegnata dal D.lgs. n. 39/1997, il quale, come detto, ha dato attuazione alla Direttiva 90/313/CEE del 7 giugno 1990.

Tale Direttiva mira ad implementare la protezione dell'ambiente *latu sensu*. A tal fine essa considera necessario, quale idoneo strumento per il raggiungimento di detto scopo, la corretta e libera (*rectius*: ampia) informazione del cittadino; corollario a tale premessa è l'esclusione, in capo all'amministrazione che detiene le informazioni, di ogni possibile forma di discrezionalità e della conseguente possibilità di fare “selezione” dei soggetti legittimati all'ostensione delle informazioni sull'ambiente. Essa, pertanto, interviene operando, a tal fine, un esteso riconoscimento dell'accesso alle suddette “*informazioni*”; accesso che prescinde dall'esistenza e dalla verifica di una qualsivoglia posizione di interesse qualificato, sia esso qualificabile come diritto soggettivo, interesse legittimo, interesse diffuso, mera aspettativa, ovvero anche quale interesse di fatto.

Con il recepimento della Direttiva *de qua* sul piano nazionale si mira ad assicurare a “*chiunque*” ne faccia richiesta la “*libertà di accesso*” alle “*informazioni relative all'ambiente*” in possesso delle autorità pubbliche, nonché la “*diffusione*” delle medesime, definendo a tal fine i termini e le condizioni fondamentali in base ai quali tali informazioni

⁴ Per approfondimenti sul tema dell'accesso si rinvia a M. LIBERTINI, *Il diritto all'informazione in materia ambientale*, in *Rivista Critica del Diritto Privato*, 1989, 640; T. E. FROSINI, *Sul nuovo diritto all'informazione ambientale*, in *Giurisprudenza Costituzionale*, 1992, 4463; U. SALANITRO, *Il diritto all'informazione in materia ambientale alla luce della recente normativa sull'accesso ai documenti della Pubblica Amministrazione*, in *Riv. Giur. Ambiente*, 1992, 411; G. MORANDI, *Informazione ambientale e accesso ai documenti amministrativi*, in *Riv. Giur. Ambiente*, 1992.

⁵ Ed infatti, solo nel 1990, il legislatore ha introdotto l'istituto generale dell'accesso alla documentazione nei confronti di tutte le Amministrazioni pubbliche, anche al fine di dare effettività agli istituti di partecipazione procedimentale introdotti dalla stessa legge sulla trasparenza (cfr. art. 22 e ss. L. 241/1990).

⁶ Sul punto si noti che l'indeterminata formulazione dell'art. 14 L. 349/1986, con particolare riferimento all'inciso secondo cui l'accesso è consentito a qualunque cittadino “in conformità delle leggi vigenti”, ha alimentato diversità di opinioni in dottrina. Due orientamenti si contendevano il campo in materia. Secondo un primo orientamento, la disposizione normativa in esame avrebbe conferito a qualsiasi cittadino un diritto soggettivo incondizionato di accedere all'informazione relativa all'ambiente disponibile presso la P.A. di guisa che avrebbe gravato sull'amministrazione il dovere di fornire le informazioni in proprio possesso senza poter esercitare alcuna forma di discrezionalità in merito all'accogliibilità delle richieste di informazione pervenute. Tale orientamento era basato su un'interpretazione immediatamente precettiva dell'inciso “in conformità delle leggi vigenti” nel senso che le uniche circostanze nelle quali una richiesta di informazioni può essere respinta sono quelle espressamente previste dalla legge. Con tali conclusioni non concordava (la norma è da ritenersi oramai implicitamente abrogata e quindi sembra essere cessata la materia del contendere) altra parte della dottrina che adottava un'interpretazione più cauta dell'inciso “in conformità delle leggi vigenti” sul rilievo della natura programmatica e non immediatamente precettiva della disposizione normativa in esame, che si sarebbe limitata a riconoscere in termini generali il diritto di accesso in materia ambientale, il cui esercizio resterebbe quindi disciplinato dalle “leggi vigenti”.

⁷ M. BALLETTA e B. PILLON, *Il danno ambientale Principi ed esperienze - Giurisprudenza - Normativa - Documenti*, Sistemi Editoriali, 2002, 19 ss.

devono essere rese disponibili (cfr. art. 1 D.lgs. n. 39/1997). Occorre, fin da subito, precisare che la normativa nazionale di recepimento costituisce una disciplina speciale rispetto alla disciplina dell'accesso di cui alla legge sul procedimento amministrativo, pertanto, per quanto da essa non previsto, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al combinato disposto degli artt. 22 e ss. L. n. 241/1990 e del D.P.R. n. 352/1992.

Attualmente, la portata oggettiva e soggettiva del diritto di accesso alle informazioni in materia ambientale è disciplinata dagli artt. 2 e 3 D.lgs. n. 39/1997.

In particolare, per quanto riguarda l'ambito soggettivo di applicazione, l'art. 3 prevede che le "autorità pubbliche"⁸, cui venga richiesto da chiunque l'accesso agli atti, sono tenute a rendere disponibili le "informazioni relative all'ambiente", senza che il richiedente debba dimostrare il proprio interesse. Occorre subito notare la lampante differenza rispetto al novellato⁹ art. 22 L. n. 241/1990 che definisce quali soggetti "interessati", e quindi legittimati a richiedere l'accesso, "tutti i privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento del quale è chiesto l'accesso". La comparazione tra le due norme mette in palese evidenza la circostanza che mentre secondo la disciplina generale, di cui alla L. n. 241/1990, la richiesta di accesso è consentita ai soggetti che siano portatori di un necessario interesse differenziato – sia esso qualificabile come diritto soggettivo, interesse legittimo, interesse diffuso ovvero anche quale mera aspettativa – e che tale interesse sia funzionalmente collegato al documento di cui si richiede l'ostensione; nel caso dell'accesso in materia ambientale non solo non è richiesta la dimostrazione di un interesse, quindi in teoria il soggetto potrebbe anche non averne alcuno, ma vieppiù non è richiesto nemmeno che la situazione giuridicamente tutelata sia (immediatamente o mediamente) collegata al documento del quale si chiede l'ostensione. Si noti altresì che l'art. 3 del Decreto in esame fa generico riferimento alle "informazioni relative all'ambiente"¹⁰ e non ai "documenti amministrativi". Insomma, appare evidente che l'accesso in materia ambientale così come strutturato sembrerebbe configurarsi alla stessa stregua di una vera e propria azione popolare diretta a consentire una sorta di controllo generalizzato sull'attività amministrativa¹¹, giacché, da un lato, l'interesse che legittima ciascun soggetto all'istanza non deve essere personale e concreto né ricollegabile al soggetto stesso da uno specifico nesso e, dall'altro, la documentazione (*rectius*: le informazioni) richiesta non deve essere direttamente

⁸ Ai sensi dell'art. 2, comma 1 lett. b) per "autorità pubbliche" si intendono tutte le amministrazioni pubbliche statali, regionali, locali, le aziende autonome, gli enti pubblici e i concessionari di pubblici servizi, con l'eccezione degli organi che esercitano competenze giurisdizionali o legislative. Le informazioni possono, pertanto, essere richieste non soltanto a qualunque organismo pubblico (Ministeri, ASL, Enti locali etc.), ma anche agli enti, pubblici e non, concessionari di pubblici servizi (aziende municipalizzate che agiscono nel settore dei rifiuti etc.).

⁹ Vds. nota 1.

¹⁰ Per la nozione di "informazione", cfr. Cons. St., sez. V, 14 febbraio 2003, n. 816, secondo il quale ai sensi dell'art. 2 D.lgs. 24 febbraio 1997 n. 39, si intende per "informazioni relative all'ambiente", qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva o sonora o contenuta nelle base dei dati riguardante lo stato delle acque, dell'aria e del suolo, della fauna, della flora, del territorio e degli spazi naturali, nonché le attività, comprese quelle nocive, o le misure che incidono o possono incidere negativamente sulle predette componenti ambientali e le attività o le misure destinate a tutelarle, ivi compresi le misure amministrative ed i programmi di gestione dell'ambiente; pertanto, esulano da tale ambito, ai fini della richiesta dell'accesso da parte dell'associazione ambientalista, le concessioni edilizie, ove non sia specificato il nesso concreto tra la misura amministrativa ed i valori giuridici di cui al predetto art. 2.

¹¹ Cfr. T.A.R. Veneto, sez. III, 30 ottobre 2003, n. 5731, secondo il quale la tutela riconosciuta al diritto di accesso alle informazioni ambientali dall'art. 14 comma 3, L. 8 luglio 1986 n. 349 e dal D.lgs. 24 febbraio 1997 n. 39, instaura una sorta di controllo sociale diffuso sulla qualità del bene ambiente che può essere espletato da qualsiasi cittadino su "qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva, sonora o contenuta nelle basi di dati riguardante lo stato delle acque, dell'aria, del suolo, della fauna, della flora, del territorio e degli spazi naturali, nonché le attività, comprese quelle nocive, o le misure che incidono o possono incidere negativamente sulle predette componenti ambientali e le attività o le misure destinate a tutelarle, ivi compresi le misure amministrative e i programmi di gestione dell'ambiente".

riferibile a tale interesse oltre che individuata o ben individuabile¹². In buona sostanza, nel suo settore di applicazione, il D.lgs. n. 39/1997 stravolge il sistema generale ampliando sia soggettivamente che oggettivamente l'accesso alle informazioni ambientali, introducendo sì quell'azione popolare – che la giurisprudenza aveva ripetutamente negato in relazione alla disciplina contenuta nella L. n. 241/1990 – che, nella fattispecie, sembrerebbe comportare l'ulteriore corollario di un irradicamento, in capo al soggetto richiedente l'accesso alle informazioni, di una posizione giuridica soggettiva qualificabile alla stessa stregua di un vero e proprio diritto soggettivo¹³. Tale orientamento sembra altresì essere stato, da ultimo, recepito dal legislatore comunitario che, se nella Direttiva n. 90/313/CE parlava di “libertà di accesso alle informazioni” (cfr. art. 1 D. lgs. n. 39/1997), nella recente Direttiva n. 2003/4/CE (v. *infra*) attribuisce un vero e proprio “diritto” all'accesso.

Ma v'è di più, il legislatore – nel prevedere che il diritto alle informazioni in materia ambientale spetta a chiunque ne faccia richiesta senza che questi debba dimostrare il proprio interesse e che tale accesso non può essere negato se non a seguito di adeguata motivazione¹⁴ – ha, di fatto, svincolato l'accesso alle informazioni ambientali dalla presenza di una particolare posizione legittimante in capo al richiedente, considerando *in re ipsa*, attesa la particolare rilevanza del “bene” in questione, l'interesse all'informazione sulle condizioni ambientali e consentendo così un controllo sociale diffuso¹⁵ su detti beni. Si tratta, dunque, di una tutela che, a ragion veduta, è stata definita “desoggettivata”¹⁶.

Per fare definitiva chiarezza sul punto giova precisare che la reale portata dell'accesso alle informazioni ambientali è stata, nel recente passato, circoscritta dal supremo organo di

¹² In tal senso, per la disciplina sull'accesso di cui agli artt. 22 e ss. L. n. 241/1990, cfr. *amplius* Cons. St., sez. VI, 17 marzo 2000, n. 1414 e Cons. St., sez. VI, 3 novembre 2000, n. 5930.

¹³ In tal senso cfr. T.A.R. Sicilia - Catania, sez. II, 9 aprile 1991, n. 118, secondo il quale in materia di accesso alle informazioni ambientali il cittadino vanta una posizione di diritto soggettivo tutelabile “*ratione materiae*” dinanzi al giudice amministrativo entro l'ordinario termine di prescrizione decennale. Per la configurabilità dell'accesso di cui all'art. 22, L. 241/1990, come interesse legittimo cfr. *amplius* Cons. St. Ad. Pl. n. 16/1999.

¹⁴ Cfr. T.A.R. Veneto, sez. III, 30 ottobre 2003, n. 5731, secondo il quale non è rifiutabile l'istanza di accesso ad informazioni ambientali in possesso di autorità pubbliche adducendo motivazioni generiche che non abbiano riferimenti puntuali ai casi di esclusione previsti dall'art. 4 comma 1, del D.lgs. n. 39/1997. Vanno, in tal caso, indicati specificatamente sia gli atti esclusi dall'accesso, in considerazione della possibilità di parziale ostensione degli atti oggetto della richiesta, sia i motivi dell'esclusione riferibili alla suddetta norma.

¹⁵ Cfr. Cons.giust.amm. Sicilia, sez. giurisd., 24 dicembre 2002, n. 693, per il quale l'art. 3 D.lg. n. 39 del 1997, attuativo della Direttiva n. 90/313, secondo cui le autorità pubbliche sono tenute a rendere disponibili le informazioni relative all'ambiente a chiunque ne faccia richiesta, senza che questi debba dimostrare il proprio interesse, deroga ai principi generali elaborati dalla giurisprudenza in materia di interesse e legittimazione ad agire in giudizio e di tutela giurisdizione dei c.d. interessi diffusi introducendo nel nostro ordinamento un principio di tutela oggettiva della qualità del bene ambiente, attraverso un controllo sociale diffuso sugli atti delle autorità pubbliche comunque incidenti sul valore tutelato.

¹⁶ Cfr. T.A.R. Lombardia, Brescia, 30 aprile 1999, n. 397, secondo tale pronuncia il D.lgs. 25 febbraio 1997 n. 39, volto a garantire a “chiunque la libertà di accesso alle informazioni relative all'ambiente” (art. 1), appresta, sulla falsa riga della disciplina comunitaria, una tutela desoggettivata, che prescinde, cioè, da qualunque limitazione di ordine soggettivo all'accesso e, dunque, dall'accertamento di qualsivoglia posizione di interesse, instaurando una sorta di controllo sociale diffuso sulla qualità del bene ambiente. Ne deriva l'affermazione di un principio di accessibilità generale ed indifferenziata in base al quale le autorità pubbliche sono tenute a rendere disponibili le informazioni relative all'ambiente a chiunque ne faccia richiesta, senza che questi debba dimostrare il proprio interesse. Sia la direttiva comunitaria che la disciplina interna di recepimento consentono l'accesso alle informazioni in merito a “misure che incidono negativamente o possono incidere negativamente” sullo stato dell'ambiente, laddove per “misura” si deve intendere non soltanto l'atto amministrativo comunemente inteso, ma anche qualsiasi atto ed attività della P.A., che in qualche modo possa pregiudicare lo stato dei settori indicati dalla direttiva (acque, aria, suolo, fauna, flora, territorio, spazi). Vds. anche T.A.R. Veneto, sez. III, 18 novembre 2003, n. 5731 secondo quest'ultima pronuncia, in base all'art. 3 D.lgs. 25 febbraio 1997 n. 39, le autorità pubbliche sono tenute a rendere disponibili le informazioni relative all'ambiente a chiunque ne faccia richiesta, senza che questi debba dimostrare il proprio interesse; pertanto, il diritto alle informazioni ambientali va riconosciuto direttamente in ragione della protezione dell'ambiente e senza che sia indispensabile comprovare l'esistenza di un interesse concreto, personale e specifico ad accedere alle informazioni sullo stato dell'ambiente, fatta salva la possibilità di sottrarre all'accesso le informazioni suddette nei casi di cui all'art. 4 comma 1 D.lgs. n. 39 del 1997.

giustizia amministrativa con una nota sentenza¹⁷ (tra l'altro richiamata dalla pronuncia in commento). In detta pronuncia i giudici di Palazzo Spada hanno autorevolmente indicato i tratti salienti della disciplina *de qua*, evidenziando come il D.lgs. n. 39/1997 abbia introdotto una fattispecie speciale di accesso in materia ambientale che si connota, rispetto a quella generale prevista dalla L. n. 241/1990, per tre seguenti caratteristiche:

- 1) la non necessaria strumentalità del diritto all'accesso ambientale al diverso diritto alla salubrità dell'ambiente. Esso quindi si configura *sic et simpliciter* come diritto alle informazioni ambientali, intestato in capo ad ogni soggetto di diritto dell'ordinamento (a prescindere dal suo collegamento strumentale od accessorio ad altre situazioni di diritto);
- 2) l'estensione del novero dei soggetti legittimati all'accesso. In tal senso, quindi, le informazioni ambientali spettano a chiunque ne faccia richiesta, senza che questi debba dare dimostrazione di un suo particolare e qualificato interesse, "superando, così, quel limite all'ostensione dei documenti amministrativi normalmente individuato nella duplice necessità dell'indicazione specifica degli atti che s'intendono conoscere e della disponibilità di essi da parte dell'amministrazione", ammonendo altresì sulla circostanza che tale previsione (*sic!*) "non tollera alcuna opzione esegetica che introduca limitazioni soggettive, espressamente e chiaramente escluse dalla norma";
- 3) il contenuto delle cognizioni accessibili. Esso, infatti, non è oggettivamente circoscritto ai soli documenti amministrativi già formati e nella piena disponibilità dell'amministrazione e consente, pertanto, l'accesso generale alle informazioni ambientali; da ciò ne consegue che "in materia di accesso ambientale, non solo non è necessaria la puntuale indicazione degli atti richiesti, ma risulta sufficiente una generica richiesta di informazioni sulle condizioni di un determinato contesto ambientale (che deve evidentemente essere specificato) per costituire in capo all'amministrazione l'obbligo di acquisire tutte le notizie relative allo stato della conservazione e della salubrità dei luoghi interessati dall'istanza, ad elaborarle e a comunicarle al richiedente".

Se a ciò si aggiunge che, ancor prima della suddetta pronuncia, la giurisprudenza amministrativa aveva chiarito che la legittimazione soggettiva all'accesso alle informazioni sullo stato dell'ambiente spetta non solo alle persone fisiche, ma anche alle associazioni di protezione ambientale, ribadendo così che la condizione di azionabilità del diritto di accesso è riconosciuta in ragione della protezione dell'ambiente senza che sia necessario un concreto, personale e specifico interesse¹⁸, si capisce come l'ampiezza dell'accesso a tali informazioni vada ben oltre il "semplice" dato normativo.

Come anticipato, anche dal punto di vista oggettivo vi è stata un'estensione del diritto di accesso, che, come visto, non riguarda più soltanto i documenti amministrativi (anche se estensivamente individuati) ma, genericamente, le "*informazioni relative all'ambiente*" specificatamente individuate dall'art. 2, comma 1, lett. a) come "*qualsiasi informazioni in forma scritta, visiva, sonora o contenuta nelle basi di dati riguardante lo stato delle acque, dell'aria, del suolo, della fauna, della flora, del territorio e degli spazi naturali, nonché le attività, comprese quelle nocive, o le misure che incidono o possono incidere negativamente sulle predette componenti ambientali e le attività o le misure destinate a tutelarle, ivi compresi le misure amministrative¹⁹ e i programmi di gestione dell'ambiente*".

¹⁷ Cf. *funditus*, Cons. St., Sez. IV, 7 settembre 2004, n. 5795.

¹⁸ Cfr. TAR Toscana, III sez., 19 dicembre 2000, n. 2731, in tale pronuncia il diritto viene riconosciuto ad una associazione, nella fattispecie il WWF, ha tra i fini istituzionali quello della valorizzazione della natura e dell'ambiente.

¹⁹ La nozione di "*misura amministrativa*" è stato oggetto di interpretazione da parte della Corte di Giustizia delle Comunità europee (Corte di Giustizia CE, sez. VI, 17.6.1998, causa C-321/96) che è giunta a ricomprendervi non semplicemente l'"atto amministrativo formale", ma anche "dati informali" e "valutazioni" rese dalla pubblica amministrazione anche nell'ambito di procedimenti complessi e non ancora conclusi.

Per quanto concerne le ipotesi in cui l'amministrazione può sottrarre le informazioni ovvero differirne l'accesso, l'art. 4 del D.lgs. n. 39/1997 esclude il diritto all'informazione ambientale quando dalla divulgazione dei dati possa derivare un danno all'ambiente stesso, ovvero in casi tassativamente determinati dalla medesima disposizione²⁰; il rifiuto può essere altresì disposto quando la richiesta sia talmente generica da non consentire l'individuazione dei dati da mettere a disposizione del richiedente.

Infine, per quanto concerne le determinazioni amministrative concernenti l'istanza di accesso alle informazioni in materia ambientale – nonché, alla luce del novellato art. 25 L. 241/1990, ritengo anche l'ipotesi di silenzio-rifiuto prevista dall'art. 4, comma 6 D.lgs. n. 39/1997 (v. *infra*) – il decreto rinvia alle regole comuni previste dalla L. n. 241/1990, così come modificata dalla L. n. 15/2005²¹. Più segnatamente, l'articolo 6, comma 1, del decreto prevede che “*Contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso alle informazioni in materia ambientale e nel caso previsto al comma 6 dell'articolo 4 è dato ricorso in sede giurisdizionale secondo la procedura di cui all'articolo 25, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241*”.

Un cenno particolare merita, infine, la recente, quanto importante, sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea in materia di silenzio-rifiuto all'ostensione delle informazioni relative all'ambiente (CGUE, Seconda Sezione del 21 aprile 2005). In questa pronuncia il giudice comunitario ha stabilito che la previsione di una finzione giuridica del silenzio-rifiuto non è in sé in contrasto con la portata dell'atto comunitario a condizione che, anche in una fase successiva, ma entro due mesi, le autorità pubbliche forniscano le motivazioni del rigetto. Solo in questo caso, secondo i giudici della Corte, è assicurata la possibilità di dare attuazione ad una tutela giurisdizionale effettiva in caso di decisione implicita di rigetto che, in assenza di una successiva motivazione, sarebbe viziata da illegittimità. I giudici della Corte hanno, altresì, stabilito che il termine di due mesi entro il quale le autorità pubbliche devono rispondere alle richieste di accesso avanzate dai cittadini ha carattere perentorio. In definitiva, secondo la Corte, non è sufficiente assicurare la possibilità di un ricorso giurisdizionale sul piano interno, dovendo, in ogni caso, essere garantita un'adeguata motivazione del (tacito) rifiuto.

La Direttiva n. 2003/4/CE: per dovere di completezza, va da ultimo segnalato che, in data 28 gennaio 2003, il Parlamento Europeo ed il Consiglio dell'Unione Europea hanno adottato la Direttiva n. 2003/4/CE (GUCE 14 febbraio 2003 n. L 41), in materia di accesso al pubblico all'informazione ambientale, che abroga la Direttiva n. 90/313/CEE recepita a livello nazionale dal predetto D.lgs. n. 39/1997. Il fine della Direttiva è quello di adeguare le disposizioni di diritto comunitario alla Convenzione UNECE (Commissione economica delle nazioni Unite per l'Europa) sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (c.d. “*Convenzione di Aarhus*”²²). Detta Convenzione, firmata in Danimarca (Aarhus) il 25 giugno 1998 dalla Comunità europea, è stata approvata, ai sensi dell'art. 20 della stessa (“*La presente convenzione entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data del deposito del sedicesimo strumento di ratifica*”²³, *accettazione, approvazione o adesione*”), il 17 febbraio 2005 (Decisione 2005/370/CE) ed è entrata in vigore il 17 maggio 2005 (G.U.C.E. L. 124/2 del 17.05.2005). Obiettivo della “*Convenzione di Aarhus*” è quello di contribuire alla tutela dei diritti di ogni persona, nelle generazioni presenti e future, a vivere in un ambiente che sia atto

²⁰ Cfr. testo riportato in calce.

²¹ Vds. nota 1.

²² HARRISON J., *Legislazione ambientale europea e libertà di informazione: la “Convenzione di Aarhus”*, in Riv. giur.amb. 1/2000, 27 e ss.

²³ La Convenzione è stata ratificata dalla Repubblica italiana con L. 16 marzo 2001 n. 108.

ad assicurare la sua salute ed il benessere. A tal fine viene considerato indispensabile che le Parti contraenti garantiscano il diritto di accesso alle informazioni, di partecipazione del pubblico ai processi decisionali e di accesso alla giustizia ambientale in conformità alle disposizioni della Convenzione stessa (cfr. art. 1).

Nonostante, quindi, la “*Convenzione di Aarhus*” sia entrata in vigore solo di recente (17 maggio 2005), nel frattempo ha avuto corso l’adeguamento della pertinente normativa comunitaria alla Convenzione. In tale processo di adeguamento si inquadra, appunto, la suddetta Direttiva, che ha comunque mantenuto inalterato, fatte salve alcune modifiche relative all’ambito applicativo del diritto di accesso (v. *infra*), l’impianto del precedente sistema. Essa è entrata in vigore il 14 febbraio 2005, tuttavia la stessa, in quanto non rientrante nel novero delle Direttive *self-executing*, dovrà esser recepita dall’ordinamento italiano. Essa amplia ancor più l’ambito applicativo del diritto di accesso del pubblico all’informazione ambientale, estendendo, rispetto alla disciplina attualmente in vigore, sia da un punto di vista quantitativo che qualitativo, la definizione di informazione ambientale, arrivando a ricomprendervi (cfr. art. 2) lo stato degli elementi dell’ambiente (aria, acqua, atmosfera, suolo, territorio, paesaggio, siti naturali, le zone costiere e marine, la diversità biologica); i fattori quali le sostanze, l’energia, il rumore, le radiazioni o i rifiuti, le emissioni, gli scarichi, che incidono o possono incidere sugli elementi dell’ambiente; le misure quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali nonché le misure o attività intese a proteggere gli elementi dell’ambiente; lo stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, le condizioni della vita umana, i siti e gli edifici di interesse culturale nella misura in cui possono essere influenzati dallo stato degli elementi dell’ambiente. Insomma: “chi più ne ha, più ne metta”!

Per quanto riguarda l’oggetto del diritto di accesso, l’art. 7 della Direttiva in esame precisa, a differenza del passato, il contenuto minimo di informazione ambientale che dovrà essere messa a disposizione: “*l’informazione che deve esser resa disponibile comprende almeno: testi di trattati, convenzioni e accordi internazionali, atti legislativi comunitari, nazionali regionali locali concernenti direttamente o indirettamente l’ambiente; le politiche, i piani e i programmi relativi all’ambiente; le relazioni sullo stato dell’ambiente; dati ricavati dal monitoraggio ambientale; le autorizzazioni con impatto significativo sull’ambiente; gli studi sull’impatto ambientale*”.

Infine, per quanto concerne il piano della tutela strettamente processuale²⁴, la Direttiva *de qua* non contiene significative novità (per approfondimenti in merito alle garanzie a tutela dell’accesso ambientale si rinvia *supra* a quanto sancito dalla Corte di Giustizia Ue, Seconda Sezione, con la Sentenza 21 aprile 2005).

LA PRONUNCIA – Se quanto detto sin qui è una faccia della medaglia – quella garantista, che riconosce ampia possibilità di accesso alle informazioni ambientali – ve n’è un’altra, per il vero indissolubilmente legata alla prima, di non sempre facile interpretazione: ossia che cosa, di volta in volta, possa essere ricondotto nell’alveo della nozione di “*informazioni relative all’ambiente*”. Infatti, l’interpretazione estensiva della nozione di accesso ambientale può di fatto determinare alcuni problemi esegetici che il giudice amministrativo dovrà affrontare ogniqualvolta occorrerà valutare quanto, di fronte ad ogni singola fattispecie concreta, debba effettivamente essere considerato informazione ambientale, e pertanto ostensibile al richiedente, e quanto invece, non essendo ad essa nemmeno mediatamente riconducibile, sia sottratto all’accesso.

²⁴ Per approfondimenti sulla disciplina processuale si rinvia a P. LANDI, *La tutela processuale dell’ambiente*, Padova, 1991, 302 e ss.; M. MONTINI, *Il diritto di accesso all’informazione in materia ambientale: la mancata attuazione della direttiva CE 90/313*, in Riv. Giur. Ambiente 1997, 325.

In questo filone interpretativo sembra, per l'appunto, incanalarsi il TAR Sicilia che nella pronuncia in rassegna si è fatto carico di individuare se le informazioni in materia di gestione del demanio marittimo, richieste dall'Associazione ricorrente (nella fattispecie informazioni *latu sensu* attinenti al demanio marittimo con particolare riferimento a: procedure per sgombero occupazioni abusive, ammontare delle somme riscosse a titolo di indennità per occupazione abusiva, eventuali giudizi di cognizione ed esecutivi finalizzati alla riscossione di tali indennità, eventuali giudizi relativi a beni demaniali ed eventuali giudizi di responsabilità per prescrizione dei relativi crediti) alle amministrazioni intinate, rientrassero effettivamente, tutte o solo in parte, nella materia della tutela (*rectius*: informazione) ambientale. Invero, la soluzione accolta dal giudice amministrativo nella decisione annotata sembra tener conto della *ratio* di ampia trasparenza e pubblicità che informa il dettato comunitario e, di conseguenza, la disciplina nazionale di recepimento. Ed infatti, si legge nella sentenza, che “un giudizio positivo di pertinenza possa essere affermato solo con riferimento alle informazioni direttamente relative alla gestione del demanio marittimo come bene ambientale e di valenza naturalistica e, quindi, per quelle informazioni che riguardino la sua tutela in forma specifica, con esclusione delle informazioni relative agli aspetti della gestione patrimoniale dello stesso demanio”. Nella circostanza il giudice amministrativo è giunto a tale conclusione “sulla base della considerazione che le attività e gli atti di tutela in forma specifica del demanio marittimo hanno una diretta ed immediata incidenza sulla conservazione e tutela dell'ambiente in quanto tale e rientrano sicuramente nel concetto di informazioni relative all'ambiente di cui all'art. 2, lett. a) D.lgs. n. 39/1997”.

Ma nel giudizio in esame il Collegio, per il vero a ciò chiamato dal contenuto dell'istanza di accesso avanzata dal ricorrente, si è spinto oltre affermando, ritengo correttamente, che non rientrano nella nozione di informazioni ambientali tutte “le informazioni relative agli aspetti patrimoniali conseguenti alle occupazioni abusive (somme riscosse per indennità, giudizi instaurati per il recupero di dette somme e giudizi di responsabilità per eventuali prescrizioni maturatesi), che attengono a profili diversi dalla diretta tutela del demanio marittimo”.

In definitiva, con la sentenza in rassegna, il giudice amministrativo, correttamente interpretando l'oggetto della domanda presentata dalla ricorrente – ma espungendo dalla stessa le informazioni che nemmeno mediatamente potevano ritenersi finalizzati alla tutela ambientale – e facendo opportunamente applicazione dei suesposti orientamenti giurisprudenziali in materia di accesso ambientale, ha disposto l'ostensione delle informazioni nei limiti di cui in motivazione²⁵.

LE OSSERVAZIONI – La posizione assunta dai giudici del TAR Sicilia sulla vicenda in esame non può che essere condivisa avendo il pregio di affermare i seguenti principi:

1. che ogni persona fisica o giuridica può rivolgersi alle autorità pubbliche ed accedere ai documenti che riguardano l'ambiente senza che dimostri di avere un particolare interesse;
2. che anche le informazioni direttamente relative alla gestione del demanio marittimo, in quanto bene ambientale e di valenza naturalistica, rientrano nella nozione di “*informazioni relative all'ambiente*”, di cui al D.lgs. n. 39/1997;
3. ed infine, che non rientrano, neppure mediatamente, nella nozione di “*informazioni relative all'ambiente*” le notizie relative agli aspetti patrimoniali conseguenti alle occupazioni abusive (somme riscosse per indennità, giudizi instaurati per il recupero di dette somme e giudizi di responsabilità per eventuali prescrizioni maturatesi), attenendo, esse, a profili diversi dalla diretta tutela del demanio marittimo.

²⁵ Cfr. sentenza in allegato.

Concludendo, a mio parere, quanto affermato dal Collegio siciliano nella pronuncia in rassegna non può non essere apprezzato nel quadro di un sistema amministrativo che – in quanto alla perenne ricerca tra ciò che è conoscibile e ciò che invece non lo è – richiede un’equilibrata valutazione in sede giudiziaria delle informazioni accessibili. In tal senso il giudice amministrativo ha avuto il merito, da un lato, di garantire ampio accesso alle “informazioni ambientali” e, dall’altro, di non accedere ad un’interpretazione pretestuosa della legge stessa, che altrimenti avrebbe inevitabilmente comportato – nel caso di ostensione delle “informazioni relative agli aspetti patrimoniali conseguenti alle occupazioni abusive (somme riscosse per indennità, giudizi instaurati per il recupero di dette somme e giudizi di responsabilità per eventuali prescrizioni maturatesi)” – un “subdolo” aggiramento della disciplina generale (ma più restrittiva) di cui agli artt. 22 e ss. L. n. 241/1990.

(*) *Ufficiale M.M.I. – Tenente di Vascello del Corpo delle Capitanerie di porto.*

Diritto & Diritti - Electronic Law Review
Pubblicata in Ragusa dal 1996.

Redazione: Corso Vittorio Veneto, 532 ~ 97100 Ragusa
Tel. 199.44.03.14 - Fax 199.44.30.65 (numeri senza prefisso a tariffa
unica per tutta Italia)

Proprietario ed editore: Diritto.it s.r.l. Provider: HGO s.r.l.

<http://www.hgo.it/>

Testata registrata presso il Tribunale di Ragusa al n° 3/98 del 25.5.98 -
ISSN: 1127-8579

Direttore: Dr. Francesco Brugaletta. Direttore responsabile: Dr. Carmelo
Arezzo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione Prima, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso n. 42/2005 proposto dal Comitato Reg.le Siciliano di LEGAMBIENTE , in persona del legale rapp.te pro-tempore, elettivamente dom.to in Palermo, Via F. Scaduto n. 2/d, presso lo studio dell'avv.to Fausto Calandra, che lo rappresenta e difende per mandato a margine del ricorso;

contro

- l' Agenzia del Demanio, Filiale Sicilia, Sede di Palermo, in persona del legale rapp.te pro-tempore;

- l' Assessorato reg.le al Territorio ed Ambiente, in persona dell' Assessore pro-tempore, entrambi rapp.ti e difesi per legge dall' Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria;

per l'annullamento

- del silenzio formatosi sull'istanza di accesso proposta con racc. a.r. ricevuta il 20.10.2004 nei confronti dell' Assessorato reg.le al Territorio ed Ambiente;

- della nota del 22.11.2004 prot. 2004/43992/FPA con la quale l' Agenzia del Demanio, Filiale Sicilia, Sede di Palermo ha negato l'accesso ai documenti richiesti con l'istanza sopraindicata .

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo per le amm.ni intimate;

Vista la memoria prodotta dalle amm.ni a sostegno delle proprie difese;

Designato relatore alla camera di consiglio del 22.02.2005 il Consigliere Avv.to Salvatore Veneziano;

Uditi l'avv.to N. Giudice, in sostituzione dell'avv. F. Calandra, per il ricorrente e l'avv.to dello Stato L. La Rocca per l'Amm.ne intimata;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO

Con ricorso notificato il 15.12.2004, e depositato il successivo 10.01.2005, il Comitato Reg.le Siciliano di LEGAMBIENTE espone di avere proposto istanza per l'accesso a tutta una serie di informazioni relative alla gestione del demanio marittimo (procedure per sgombero occupazioni abusive, ammontare delle somme rimosse a titolo di indennità per occupazione abusiva, eventuali giudizi di cognizione ed esecutivi finalizzati alla riscossione di tali indennità, eventuali giudizi relativi a beni demaniali ed eventuali giudizi di responsabilità per prescrizione dei relativi crediti) alle amministrazioni odierne intimate; avverso il silenzio rifiuto opposto dall' Assessorato reg.le al Territorio ed Ambiente, ed avverso il diniego manifestato dall' Agenzia del Demanio, Filiale Sicilia, Sede di Palermo, propone il presente ricorso facendo valere le particolari prerogative che assistono il diritto di accesso alle informazioni in materia ambientale.

Le amm.ni intimate si sono costituite in giudizio depositando memoria con la quale deducono che la richiesta di accesso riguarderebbe informazioni non esistenti in apposito e specifico atto, ma desumibili solo in esito alla eventuale elaborazione di atti ed elementi d'ufficio, e contestano l'inerenza delle informazioni richieste alla materia ambientale.

Alla camera di consiglio del 22.02.2005 i procuratori delle parti hanno insistito nelle rispettive conclusioni e chiesto porsi il ricorso in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è parzialmente fondato e meritevole di accoglimento, nei termini di seguito spiegati.

1. Gioverà preliminarmente rilevare come la giurisprudenza amministrativa abbia condivisibilmente precisato che:

- Il d.lg. 24 febbraio 1997 n. 39 (emanato in attuazione della direttiva 90/313/Cee) ha introdotto una fattispecie speciale di accesso in materia ambientale che si connota, rispetto a quella generale prevista dalla l. n. 241 del 1990, per due novità: l'estensione del novero dei soggetti legittimati, perché le informazioni ambientali spettano a chiunque le richieda, senza necessità della dimostrazione di un suo particolare e qualificato interesse, ed il contenuto delle cognizioni accessibili, visto che non è oggettivamente circoscritta ai soli documenti amministrativi già formati e nella piena disponibilità dell'amministrazione e consente l'accesso a "informazioni" ambientali.

In materia di accesso ambientale non è necessaria la puntuale indicazione degli atti richiesti, essendo sufficiente una generica richiesta di informazioni sulle condizioni di un determinato contesto ambientale (che deve evidentemente essere specificato), per costituire in capo all'amministrazione l'obbligo di acquisire tutte le notizie relative allo stato della conservazione e della salubrità dei luoghi interessati dall'istanza, ad elaborarle e a comunicarle al richiedente. (Consiglio Stato, sez. IV, 7 settembre 2004, n. 5795);

- L'art. 3 d.lg. n. 39 del 1997, attuativo della direttiva Cee 90/313, secondo cui le autorità pubbliche sono tenute a rendere disponibili le informazioni relative all'ambiente a chiunque ne faccia richiesta, senza che questi debba dimostrare il proprio interesse, deroga ai principi generali elaborati dalla giurisprudenza in materia di interesse e legittimazione ad agire in giudizio e di tutela giurisdizione dei c.d. interessi diffusi introducendo nel nostro ordinamento un principio di tutela oggettiva della qualità del bene ambiente, attraverso un controllo sociale diffuso sugli atti delle autorità pubbliche comunque incidenti sul valore tutelato. (Cons.giust.amm. Sicilia, sez. giurisd., 24 dicembre 2002, n. 693).

Rileva, quindi, il Collegio che la presenta controversia riguarda una fattispecie di accesso diversa da quella, per così dire ordinaria, di cui agli artt. 22 e segg. l. n. 241/1990, che trova nel D.Lgs. n. 39/1997 una sua specifica disciplina in termini di maggior favore per l'accesso e la conoscenza delle informazioni in materia ambientale.

2. Conseguente alla superiore impostazione l'esigenza di verificare se le informazioni richieste dall'Associazione ricorrente alle amm.ni intimare rientrino effettivamente, tutte o solo in parte, nella materia della tutela ambientale.

Ritiene il Collegio che un giudizio positivo di pertinenza possa essere affermato solo con riferimento alle informazioni direttamente relative alla gestione del demanio marittimo come bene ambientale e di valenza naturalistica e, quindi, per quelle informazioni che riguardino la sua tutela "in forma specifica", con esclusione delle informazioni relative agli aspetti della gestione patrimoniale dello stesso demanio.

Ciò sulla base della considerazione che le attività e gli atti di tutela in forma specifica del demanio marittimo hanno una diretta ed immediata incidenza sulla conservazione e tutela dell'ambiente in quanto tale e rientrano sicuramente nel concetto di "informazioni relative all'ambiente" di cui all'art. 2, lett. a) D.Lgs. n. 39/1997.

Al contrario non vi rientrano le informazioni relative agli aspetti patrimoniali conseguenti alle occupazioni abusive (somme riscosse per indennità, giudizi instaurati per il recupero di dette somme e giudizi di responsabilità per eventuali prescrizioni maturatesi), che attengono a profili diversi dalla diretta tutela del demanio marittimo (punti nn. 1, 2, 3, 5 e 7 dell'istanza inoltrata con racc. a.r. ricevuta il 20.10.2004).

3. Conseguente alle superiori considerazioni che il presente ricorso non può trovare accoglimento nei confronti dell'Agenzia del Demanio, in quanto Ufficio competente alla gestione dei riflessi

patrimoniali delle occupazioni demaniali e non investito di funzioni immediatamente relative alla tutela dello stesso.

Al contrario, esso può trovare parziale accoglimento nei confronti dell'Assessorato reg.le al Territorio ed Ambiente, in quanto assessorato dell'amm.ne regionale competente – ai sensi dell'art. 8 l.r. n. 28/1962, come modificata dall'art. 7 della l.r. n. 2/1978 - a gestire i beni del demanio marittimo trasferiti alla Regione giusta D.P.R. 1.07.1977 n. 684.

In particolare tale Assessorato è tenuto a fornire - previa le eventuali elaborazioni del caso, anche al fine di garantire la riservatezza degli interessati - le informazioni relative al punto n. 4 dell'istanza di accesso formulata con racc. a.r. ricevuta il 20.10.2004.

Ed invero, anche se le azioni giudiziarie sono concretamente gestite dall'Avvocatura dello Stato, il rapporto esistente tra questa e l'Amministrazione interessata – quale è definito dall'art. 12 della l. n. 103/1979 – esclude che l'Amministrazione possa essere addirittura tenuta all'oscuro della pendenza di una controversia che produrrà effetti nei suoi confronti.

Non può, invece, trovare accoglimento la richiesta di informazione di cui al punto 6 della citata richiesta di accesso (procedimenti di sgombero per occupazioni di beni patrimoniali dello Stato e della Regione) in quanto relativa a settore di attività estraneo all'Assessorato intimato.

4. In considerazione delle prevedibili esigenze di reperimento ed elaborazione delle informazioni, il Collegio ritiene congruo fissare in sessanta giorni il termine entro il quale l'Assessorato reg.le è tenuto a provvedere.

Il Collegio ritiene, inoltre, di dover disporre la trasmissione di copia della presente sentenza alla Procura Regionale della Corte dei Conti, per le eventuali valutazioni di competenza.

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese del giudizio.

P. Q. M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione prima, accoglie il ricorso in epigrafe nei limiti di cui in motivazione e dispone che l'Assessorato reg.le al Territorio ed Ambiente fornisca all'Associazione ricorrente le informazioni indicate in motivazione, nel termine ivi fissato.-----

Dispone la trasmissione, a cura della Segreteria, di copia della presente sentenza alla Procura Regionale della Corte dei Conti, per le eventuali valutazioni di competenza.-----

Dispone la compensazione tra le parti delle spese del giudizio.-----

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.-----

Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del 22 febbraio 2005 , con l'intervento dei Sigg.ri Magistrati:-----

- Giorgio Giallombardo - Presidente
- Salvatore Veneziano - Consigliere Estensore
- Roberto Valenti - Referendario

Angelo Pirrone, Segretario.

Depositata in Segreteria il 27/04/2005

Il Segretario

I.B.

Decreto Legislativo 24 febbraio 1997, n. 39 “Attuazione della direttiva 90/313/CEE, concernente la liberta' di accesso alle informazioni in materia di ambiente” (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 6 marzo 1997 - Supplemento Ordinario n. 48).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 45 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, legge comunitaria 1991, l'articolo 6 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, legge comunitaria 1993, l'articolo 6 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, legge comunitaria 1994, recanti delega al Governo per l'attuazione della direttiva 90/313/CEE; Vista la direttiva 90/313/CEE del Consiglio del 7 giugno 1990, concernente la liberta' di accesso alle informazioni in materia di ambiente;

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale, ed, in particolare, l'articolo 14 che prevede la divulgazione delle informazioni sullo stato dell'ambiente;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, recante regolamento per la disciplina delle modalita' di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell'articolo 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 febbraio 1997;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro e per la funzione pubblica e gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

(Oggetto)

1. Le disposizioni del presente decreto hanno lo scopo di assicurare a chiunque la liberta' di accesso alle informazioni relative all'ambiente in possesso delle autorita' pubbliche, nonche' la diffusione delle medesime, definendo i termini e le condizioni fondamentali in base ai quali tali informazioni devono essere rese disponibili.

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai sensi del presente decreto si intende per:

a) "informazioni relative all'ambiente", qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva, sonora o contenuta nelle basi di dati riguardante lo stato delle acque, dell'aria, del suolo, della fauna, dalla flora, del territorio e degli spazi naturali, nonche' le attivita', comprese quelle nocive, o le misure che incidono o possono incidere negativamente sulle predette componenti ambientali e le attivita' o le misure destinate a tutelarle, ivi compresi le misure amministrative e i programmi di gestione dell'ambiente;

b) "autorita' pubbliche", tutte le amministrazioni pubbliche statali, regionali, locali, le aziende autonome, gli enti pubblici e i concessionari di pubblici servizi, con l'eccezione degli organi che esercitano competenze giurisdizionali o legislative.

Art. 3

(Ambito di applicazione)

1. Le autorita' pubbliche sono tenute a rendere disponibili le informazioni relative all'ambiente a chiunque ne faccia richiesta, senza che questi debba dimostrare il proprio interesse.

Art. 4

(Casi di esclusione)

1. Le Amministrazioni sottraggono all'accesso le informazioni relative all'ambiente qualora dalla loro divulgazione possano derivare danni all'ambiente stesso o quando sussiste l'esigenza di salvaguardare:
 - a) la riservatezza delle deliberazioni delle autorità pubbliche, le relazioni internazionali e le attività necessarie alla difesa nazionale;
 - b) l'ordine e la sicurezza pubblici;
 - c) questioni che sono in discussione, sotto inchiesta, ivi comprese le inchieste disciplinari, o oggetto di un'azione investigativa preliminare, o che lo siano state;
 - d) la riservatezza commerciale ed industriale, ivi compresa la proprietà intellettuale;
 - e) la riservatezza dei dati o schedari personali;
 - f) il materiale fornito da terzi senza che questi siano giuridicamente tenuti a fornirlo.
2. Le informazioni non possono essere sottratte all'accesso se non quando sono suscettibili di produrre un pregiudizio concreto e attuale agli interessi indicati al comma 1. I materiali e i documenti contenenti informazioni connesse a tali interessi sono sottratti all'accesso solo nei limiti di tale specifica connessione.
3. Il differimento dell'accesso è disposto esclusivamente quando è necessario assicurare una temporanea tutela agli interessi di cui al comma 1. L'atto che dispone il differimento ne indica le specifiche motivazioni e la durata.
4. Il rifiuto e la limitazione dell'accesso sono motivati a cura del responsabile del procedimento di accesso, con riferimento puntuale ai casi di esclusione di cui al comma 1.
5. L'accesso alle informazioni può essere rifiutato o limitato quando la richiesta comporta la trasmissione di documenti o dati incompleti o di atti interni, ovvero quando la generica formulazione della stessa non consente l'individuazione dei dati da mettere a disposizione.
6. Il procedimento di accesso deve concludersi nel termine di trenta giorni decorrenti dalla presentazione della richiesta; trascorso inutilmente detto termine la richiesta si intende rifiutata.

Art. 5

(Modalità del procedimento di accesso)

1. L'esercizio del diritto di accesso consiste nella possibilità, su istanza del richiedente, di duplicazione o di esame delle informazioni di cui all'articolo 2 del presente decreto.
2. Il responsabile del procedimento, le modalità e le forme per l'esercizio del diritto di accesso sono individuati, in quanto applicabili, dagli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 del D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352, e successive modifiche e integrazioni.
3. Le autorità pubbliche, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, individuano, nell'ambito della propria organizzazione, strutture idonee a garantire l'effettività dell'accesso alle informazioni in materia ambientale senza ulteriori oneri a carico dello Stato.
4. La visione e l'esame delle informazioni di cui al comma 1 deve essere disposta a titolo gratuito; il rilascio di copie di atti e la duplicazione di tali materiali è subordinato al rimborso dei costi relativi alla riproduzione, fatte salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, di diritti di ricerca e di visura.

Art. 6

(Tutela del diritto di accesso)

1. Contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso alle informazioni in materia ambientale e nel caso previsto al comma 6 dell'articolo 4 è dato ricorso in sede giurisdizionale secondo la procedura di cui all'articolo 25, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 7

(Diffusione delle informazioni relative all'ambiente)

1. La relazione sullo stato dell'ambiente, prevista dal comma 6 dell'articolo 1 della legge 8 luglio 1986, n. 349, viene diffusa e pubblicizzata dal Ministero dell'ambiente con modalita' atte a garantire l'effettiva disponibilita' al pubblico.

2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri determina i messaggi idonei alla diffusione delle informazioni sullo stato dell'ambiente in base a quanto previsto all'articolo 9, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223.

Art. 8

(Relazione sull'accesso all'informazione in materia ambientale)

1. Il Ministro dell'ambiente presenta ogni anno una relazione al Parlamento per la verifica dello stato di attuazione delle norme previste nel presente decreto. A tal fine, entro il 30 giugno di ogni anno, le autorita' pubbliche, di cui all'articolo 2, comma 1, lett. b), trasmettono al Ministero dell'ambiente i dati degli archivi automatizzati, previsti dagli articoli 11 e 12 del D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352, relativi alle richieste di accesso in materia ambientale, nonche' una relazione dettagliata sugli adempimenti posti in essere in applicazione del presente decreto.

Art. 9

(Norme di rinvio)

1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni di cui alla legge 9 agosto 1990, n. 241, e di cui al D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352, e successive modificazioni ed integrazioni.